

Carta dell'Ambiente **della Città di Eboli**

Approvata con Deliberazione di C.C. n. 12 del 23/06/2020

Premessa

La Carta dell'Ambiente nasce dalla necessità di realizzare una realistica ed efficace conservazione ambientale, sulla scorta di una lunga serie di interventi normativi (Regolamenti e Direttive) posti in essere dall'Unione Europea che vengono recepiti dai paesi membri della stessa al fine di porre in essere una organica, effettiva e necessaria tutela ambientale che, per altro, trova spazio anche nella nostra Costituzione, dove gli artt. 9, 32 e 117 Cost. sanciscono rispettivamente che:

L'ambiente nel suo complesso, come la sua tutela e salvaguardia, trova spazio anche nella nostra Costituzione (Artt. 9,32 e 117) e nello Statuto Comunale (Art. 6, VII comma).

COSTITUZIONE ITALIANA

- Art.9 Cost.

La Costituzione promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Nel citato articolo la nozione di paesaggio viene ad essere interpretata ed intesa con l'ampia accezione di ambiente naturale, così come modificato dagli interventi dell'uomo. La tutela include la gestione dei rifiuti, l'inquinamento delle acque e la gestione delle risorse idriche, la difesa del suolo e la tutela dell'aria, valutando la riduzione delle emissioni nell'atmosfera. Da ciò deriva l'esigenza di dividere il territorio in zone riservate alla natura, zone industriali e zone edificabili.

- Art.32 Cost.

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Da ciò è facilmente deducibile che il diritto alla salute sia parte del novero dei diritti inviolabili dell'uomo (Art.2 Cost.), in quanto tutela l'integrità fisica e psichica della persona contro ogni minaccia proveniente dall'ambiente esterno.

- Art.117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del

Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Tale articolo stabilisce dunque che la legislazione riguardante la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali è di competenza esclusiva dello Stato, mentre la legislazione riguardante la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e la promozione e l'organizzazione di attività culturali è di competenza concorrente.

STATUTO COMUNALE

- Art. 6, VII comma

Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale.

La programmazione dell'azione amministrativa e l'ambiente.

Nel delineare un programma di azione amministrativa per favorire la tutela dell'ambiente, sulla scorta di indagini effettuate, si palesa come necessaria l'esigenza di ricavare armonia tra la politica economica, la politica del territorio e la politica ecologica che vengono ad essere seguite in una città. Ad oggi, l'obiettivo principale rispetto a tali temi è quello di riuscire ad avviare il recupero, o mantenere la conservazione, dei valori naturali (aria, acqua e suolo) o monumentali e al contempo tutelare l'ambiente permettendo lo svolgimento delle attività economiche che in città insistono. Valutando gli ambiti di intervento della Carta, la politica ambientale cittadina si fonda sulle seguenti linee guida:

1. Diritto dei cittadini all'ambiente

Aria, acqua, suolo e sottosuolo sono risorse naturali indispensabili e sono beni di interesse comune. Il comune deve tutelare le risorse ambientali e il diritto dei cittadini al loro uso razionale, per essi e per il vantaggio delle future generazioni.

2. Stato dell'ambiente nella città

Il comune deve prevedere la stesura periodica di una relazione come strumento per conoscere lo stato dell'ambiente in città ed individuare una scelta delle priorità nei programmi d'azione nei vari settori di rilevanza ambientale. Dunque, l'ente impegna in modo continuo la propria organizzazione amministrativa, le università, gli istituti di ricerca scientifica, le associazioni culturali e di protezione ambientale in piani di ricerca interdisciplinare, utilizzando anche l'apporto volontario dei cittadini.

3. Censimento delle risorse territoriali

(aree urbanizzate, aree degradate, spazi disponibili, aree agricole etc etc.)

Le aree devono essere classificate mediante mezzi informatici al fine di seguirne in modo continuativo i fenomeni.

4. Programmi di azione per settori di intervento

I programmi di azione sono come segue individuati e coordinati tra loro rispetto ai differenti ambiti di intervento:

ARIA PULITA

- Valutazione qualità dell'aria.
- Installazione di rilevatori di inquinamento ambientale.
- Verifiche e conseguenti misure per l'inquinamento da odore, con indagini relative anche ad eventuali fonti esterne, ovvero imposizione di una soglia di tollerabilità.
- Gestione e riduzione dell'inquinamento da gas di scarico da auto, mezzi di trasporto e impianti di combustione da realizzare mediante un piano di mobilità sostenibile.

RUMORE

- Individuazione fonti di disturbo.
- Applicazione barriere.
- Provvedimenti contro l'uso irregolare di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

ACQUA

- Controllo qualità e quantità acqua potabile.
- Verifica inquinamento corsi d'acqua e mare.
- Controllo scarichi industriali.
- Conseguenti misure volte al raggiungimento degli obiettivi.
- Installazione e diffusione sul territorio comunale delle case dell'acqua.
- Controllo, tutela e vigilanza del Fiume Sele.

VERDE/TEMPO LIBERO/SPORT

- Gestione e controllo di spazi esistenti e creazione di nuovi spazi verdi per la città.
- Considerazione di espedienti che possano migliorare il territorio anche da un punto di vista artistico, culturale e turistico (tra gli altri, istituzione di un contest di *street art* a seguito della cessione da parte dell'ente di una o più facciate di edifici situati sul territorio che rientrano nel mirino della politica di recupero ed eventuale previsione a bilancio di una somma utile allo scopo).

SUOLO/SOTTOSUOLO

- Restituzione dei marciapiedi all'uso pedonale, politica dei parcheggi e viabilità.
- Recupero dell'immagine qualitativa dell'ambiente urbano, con riferimento alla ristrutturazione delle parti usurate del territorio.
- Organizzazione di percorsi urbani monumentali/storici.
- Forestazione urbana.
- Inventario e recupero degli spazi urbani degradati o abbandonati per riconvertirli a funzioni di sosta/gioco/arredo e di verde boschivo, ossigenazione aria e difesa dal rumore.
- Eliminazione discariche non controllate.
- Gestione rifiuti urbani, industriali e civili (ECONOMIA CIRCOLARE).

EDUCAZIONE AMBIENTALE

- Incontri informativi e formativi.

DIFESA DELL'AMBIENTE DI FRONTE AI GRANDI INTERVENTI

- Le scelte urbanistiche sono da subordinare alla valutazione qualitativa delle risorse naturali e alla loro disponibilità. Il comune deve occuparsi dell'impatto ambientale delle infrastrutture, con anche la partecipazione dei cittadini.
- Valutazione dello stato di fatto del territorio in merito alla sostenibilità delle strutture pubbliche e private ovvero rispetto all'uso/abuso di energia.
- Promozione di una politica fiscale che preveda agevolazioni ai privati che costruiscono in modo ecosostenibile. La bioedilizia prevede un aumento dei costi iniziali a cui consegue, sulla scorta di una politica di incentivi, una notevole diminuzione dei costi successivi relativa alla gestione delle strutture e al maggiore valore che esse acquisiscono.
- Promozione di una politica fiscale utile alla riconversione ecologica degli edifici privati e pubblici, prediligendo il fotovoltaico agli attuali impianti non ecosostenibili, prevedendo la riconversione degli impianti di riscaldamento con l'installazione di caldaie alimentate con metano o biomassa, ovvero ammodernamento degli interni delle strutture con materiali utili allo scopo.

SVILUPPO ECONOMICO E QUALITA' DELLA VITA

- Valutazione delle esigenze connesse e coordinate alla valorizzazione delle risorse naturali, considerando però anche la necessità lavorativa e abitativa.
- Azione preventive di intervento dell'ente per escludere che i nuovi insediamenti possano inquinare, mentre per gli insediamenti preesistenti vige il principio "chi inquina paga".

SORVEGLIANZA AMBIENTALE

- Organizzazione di un corpo speciale di sorveglianza ambientale, quali agenti tecnici, che collaborano con le guardie ecologiche delle associazioni protezionistiche, sportive e con i singoli cittadini.

- Art. 1.** – La premessa del presente atto è da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente carta.
- Art. 2.** – Eboli è città dell’ambiente e del verde.
- Art. 3** Il Comune promuove a salvaguardia dell’ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l’organico ed equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale.
- Art. 4.** - Ciascuno cittadino ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla sua salute.
- Art. 5.** – Ogni individuo ha il diritto di prendere parte attraverso il suo vivere quotidiano alla tutela e al miglioramento dell’ambiente.
- Art. 6.** – Ogni persona deve, nelle condizioni definite dalla legge e dalla legislazione speciale, prevenire o, in mancanza, limitare i pregiudizi che è suscettibile di portare all’ambiente che lo circonda.
- Art. 7.-** Ogni persona deve contribuire alla riparazione dei danni che arreca all’ambiente, nelle condizioni definite dalla legge e dalla normativa speciale in materia ambientale nonché dalla regolamentazione di rango comunale.
- Art. 8.** – All’atto del realizzarsi di un danno nei confronti dell’ambiente, che potrebbe pregiudicarlo in maniera grave e irreversibile, per quanto lo stato delle conoscenze scientifiche possa essere incerto, le autorità pubbliche garantiscono, in ragione dell’applicazione del principio di precauzione, l’applicazione del principio di precauzione, adottando misure provvisorie e proporzionate al fine di evitare il verificarsi del danno e mettendo in opera procedure di valutazione dei rischi connessi.
- Art. 9.** – Le politiche comunali nel loro complesso devono promuovere uno sviluppo sostenibile. A tale fine, queste considerano di fondamentale importanza e centralità l’esigenza della protezione e della valorizzazione dell’ambiente e la conciliano con lo sviluppo economico e sociale del territorio.
- Art. 10.** – Il Comune, quale soggetto di programmazione economica e di governo del territorio, riconoscendo la centralità dell’ambiente e delle problematiche ad esso connesse, favorisce attraverso l’adozione di atti amministrativi specifici le politiche di monitoraggio e controllo del territorio comunale al fine di prevenire danni all’ambiente e alla salute di ogni cittadino.
- Art. 11.** – Ogni persona ha diritto, nelle condizioni e nei limiti definiti dalla legge, di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche comunali e di partecipare all’elaborazione delle decisioni pubbliche che incidono sull’ambiente;
- Art. 12.** – L’educazione e la formazione all’ambiente devono contribuire all’esercizio dei diritti e dei doveri definiti dalla presente Carta e diventare patrimonio culturale di ogni cittadino.

Art. 13. – La ricerca e l'innovazione, attraverso politiche ambientali programmate e realizzate dall'ente, devono concorrere alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 14. – La presente Carta ispira il Comune nella programmazione delle politiche ambientali, urbanistiche, economiche e sociali anche a livello sovracomunale.